

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2055

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati LENOCI, PRINCIPE, ABATE, LANDI, USVARDI, DI VAGNO

Presentata il 5 febbraio 1965

Istituzione della qualifica di operaio addetto alle Stazioni meteorologiche

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'Aeronautica militare — Ispettorato telecomunicazioni e assistenza al volo — da tempo si avvale per la necessità del proprio servizio meteorologico, dell'opera di persone estranee all'Amministrazione che effettuano particolari osservazioni sui fattori atmosferici e che prestano la propria attività aderendo ad una convenzione che esclude ogni assistenza sanitaria ed assicurativa e prevede un compenso mensile molto modesto.

Oggi di fronte al notevole sviluppo della navigazione aerea si pone la necessità di una più vasta rete di stazioni meteorologiche, anche in località impervie ed isolate e di rilevazioni non più saltuarie dei dati atmosferici. Un servizio quindi più completo ed efficiente che l'Amministrazione Difesa deve predisporre conferendo agli addetti adeguate garanzie salariali e di continuità, mediante la istituzione di un vero e proprio rapporto di lavoro e l'inquadramento, mediante concorso, nel ruolo degli operai dello Stato con apposita qualifica salariale.

A tale scopo è stata predisposta l'unità proposta di legge con la quale, all'articolo 1, si istituisce la qualifica di operaio « addetto alle stazioni meteorologiche » con inquadramento nella seconda o nella terza categoria della

classificazione prevista all'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, a seconda del grado di capacità professionale richiesto per espletare i compiti assegnati.

Per l'assolvimento di tali compiti si richiede una particolare esperienza, non facilmente acquisibile da elementi che non abbiano una adeguata dimestichezza con l'impiego della necessaria strumentazione. Poiché appare l'interesse dell'Amministrazione militare di avvalersi, nella misura massima possibile, dell'esperienza di coloro che tale servizio hanno già assolto per lungo tempo, con l'articolo 2 dello schema si dispone che al primo concorso che verrà bandito dopo l'entrata in vigore della presente legge per la copertura di posti di seconda e terza categoria riservati all'anzidetta qualifica, il limite massimo di età per i partecipanti al concorso stesso sia elevato a 55 anni, in deroga al disposto dell'articolo 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90. Anche se il contingente numerico fissato dagli attuali ruoli organici degli operai resterà invariato, per la copertura finanziaria della presente proposta si fa riferimento al capitolo 3081 dello stato di previsione della spesa del Ministero difesa per l'anno finanziario 1965 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Alla tabella annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67, è aggiunta la qualifica di « addetto alle stazioni meteorologiche ». Gli operai aventi l'anzidetta qualifica potranno essere classificati nella seconda o nella terza categoria, a seconda del grado di capacità professionale richiesto per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.

ART. 2.

In deroga al disposto dell'articolo 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, il limite massimo di età per la partecipazione al concorso che verrà bandito in prima applicazione della presente legge per la copertura di posti di operaio di seconda e di terza categoria « addetto alle stazioni meteorologiche », è fissato in anni 55.

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 3081 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1965 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle necessarie variazioni di bilancio.

ART. 4.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.